

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.28 DEL 31-01-23

Oggetto: D.LGS 81/08 E SMI - RINNOVO INCARICO MEDICO DEL LAVORO AL DOTT. CAMPELLI GIANCARLO DI MATELICA (MC) - BIENNIO 2023/2024.

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di gennaio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con determina di settore tecnico n. 37 del 09.02.2021 si è stabilito di affidare per gli anni 2021/2022, a favore del Dott. Campelli Giancarlo di Matelica, il servizio di Sorveglianza Medica, di cui alla Sezione V del D.lgs n.81/2008 e s.m.i.;
- che pertanto è necessario provvedere al rinnovo di tale servizio.

Considerato:

- che la normativa in materia di acquisizione di beni e di servizi, come modificata dal D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, nell'incentivare il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede:
 - o l'obbligo degli enti locali di avvalersi di convenzioni Consip, ovvero di utilizzare i parametri "qualità-prezzo" quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
 - o l'obbligo per gli enti locali di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010;
- che inoltre ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. i Comuni non capoluogo di Provincia dovevano procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione suddetta si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015);

- che la Legge Finanziaria 2016 n. 208 del 28.12.2015 (art. 1 commi n. 501 e n. 502) ha previsto alcune modifiche alle normative suddette ed in particolare:
 - o i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
 - o le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00, (importo elevato ad €. 5.000,00 con la Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma n. 130), sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
- che in ultimo anche gli art.li 36 e 37 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice degli Appalti) prevedono che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38; Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
- che ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, di modifica dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, si può procedere all'affidamento diretto dei servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura inclusa la progettazione) fino a 139.000,00 €, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici;
- che la prestazione da richiedere è inquadrabile nella categoria "servizi";
- che pertanto, considerato l'importo modesto occorrente per il servizio in questione (importo < a €. 5.000,00 con la Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma n. 130) il Comune può procedere direttamente senza dover ricorrere ad una centrale di committenza qualificata o all'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici;

Visto/a:

- che il medico in parola svolge tale incarico presso questo Comune, fin dall'inizio dell'applicazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dimostrando massima competenza, efficienza ed affidabilità, conoscendo di fatto tutte le problematiche specifiche di ogni singolo lavoratore;
- la particolarità e l'importanza dell'incarico, si intende procedere al rinnovo dell'incarico per il biennio 2023-2024;
- che il dott. Campelli Giancarlo di Matelica, ha confermato la propria disponibilità al rinnovo della convenzione con il Comune di Fiuminata, per l'anno 2023-2024 agli stessi patti e condizioni applicati già negli anni precedenti, come indicato nel prot. n° 400 del 20/01/2023, relativamente sia alle visite mediche che alle incombenze burocratiche per la

- compilazione di schede personali (costo della prestazione € 55,00 cadauna e da aggiungere al bisogno, il costo delle prove spirometriche, audiometriche e quelle relative agli stupefacenti ed analisi del sangue);
- che l'importo offerto risulta essere congruo in quanto concorrenziale rispetto ai normali prezzi di mercato;
- sotto il profilo tecnico-professionale l'offerta suddetta è risultata essere valida e vantaggiosa per l'Amministrazione;
- che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- che, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:
 - o con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Incarico di medico del lavoro Sezione V (sorveglianza sanitaria) del D.lgs n.81/2008 e s.m.i. per il biennio 2021/2022;
 - o il contratto ha ad oggetto l'espletamento del servizio sopra indicato;
 - o il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza diretta;
 - o la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- la dichiarazione di atto di notorietà, inviata dall'ENPAM, assunta al protocollo comunale al numero 486 del 25.01.2023, a firma del dirigente Dott. Vittorio Pulci dell'Enpam, con la quale si attesta la regolarità contributiva del Dott. Campelli Giancarlo di Matelica;
- il CIG. n. **Z8139BD44D** relativo all'appalto in oggetto;
- che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;
- il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Considerato che l'approvazione del bilancio di previsione è prorogata al 30/04/2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 – Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali dal 31 dicembre 2022 al 30 Aprile 2023 -GU Serie Generale n° 43 del 29/12/2023).

Atteso che l'ente è in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 – 3° Comma – del T.U.E.L. 267/2000.

Visto che, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte del Consiglio Comunale, la gestione è regolata dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 per cui si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, ad esclusione delle somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Rilevato che le spese da assumere in dipendenza del presente provvedimento sono a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti.

Visto il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

Visto l'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per le motivazioni sopra esposte:

DETERMINA

- Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), per il periodo dal **01.01.2023** al **31.12.2024** al dott. Campelli Giancarlo di Matelica (MC) l'incarico di medico del lavoro attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dal D. Lgs. 81/08 (Sezione V – Sorveglianza Sanitaria art. 38-39-40 e s.m.i.);
- di impegnare la spesa complessiva di **€ 3000,00** (Iva 22% compresa) come segue:
 - o € 1000,00 capitolo n° 205 - competenza 2023;
 - o € 2000,00 capitolo n° 205 - competenza 2024;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del Responsabile del Servizio LL.PP. Ing. Massacci Lorenzo;
- di stabilire quanto segue:
il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato a scadenza annuale entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità contributiva;
- di dare al presente atto valore contrattuale, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, mediante sottoscrizione di una copia della presente determinazione da parte del Comune di Fiuminata e del legale rappresentante della Ditta in questione, a titolo di accettazione delle condizioni;
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per quanto di competenza ed al dott. Campelli Giancarlo”.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Frattali Fabio

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CHIRARAUCE FRANCESCA

Li, 31-01-23

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSACCI LORENZO

Li 10.02.2023

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 10.02 al 25.02.2023

Li 27.02.23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSACCI LORENZO